

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2316 del 08/05/2023
Oggetto	Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica mediante combustione di biogas ubicato in comune di San Pietro in Casale, via Setti n° 3561 è gestore: MOTTA & BOSCO Società Agricola Cooperativa
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2384 del 05/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno otto MAGGIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 per l'impianto di produzione energia elettrica mediante combustione di biogas ubicato in comune di San Pietro in Casale, via Setti n° 3561 – gestore: MOTTA & BOSCO Società Agricola Cooperativa

**IL RESPONSABILE
I.F. RIFIUTI ED ENERGIA**

Decisione

1. Aggiorna l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con determina n° 1529/2011 PG 101378 del 13/06/2011² alla MOTTA & BOSCO Società Agricola Cooperativa (c.f. 00292800372 e p. iva 0049967120400), a seguito della richiesta di modifica non sostanziale del 15/03/2023³ in merito al piano di alimentazione dell'impianto.
2. Sostituisce, con il presente atto, la determina rilasciata da ARPAE DET-AMB-2019-3927 del 26/08/20219, in quanto è ridefinita la nuova ricetta di alimentazione dell'impianto.
3. Dà atto che la nuova ricetta di alimentazione dell'impianto comprende biomasse vegetali costituite da insilati da colture vegetali, sottoprodotti vegetali e dell'industria agroalimentare, effluenti zootecnici da allevamento e pollina di broilers. La quantità massima di biomasse in ingresso all'impianto non potrà superare il quantitativo massimo annuo pari a 19.000 tonnellate/anno, secondo la ripartizione indicativa riportata nella relazione allegata alla domanda stessa e specificata nella tabella seguente:

Insilati di cereali primaverili (mais, sorgo), autunno vernini (triticale, grano, orzo, segale) e miscugli di colture energetiche	12900 t/anno
Polpe surpressate barbabietola da zucchero	2500 t/anno
Sottoprodotti lavorazione/pulitura cereali	2000 t/anno
Effluenti zootecnici (liquame bovino)	100 t/anno
Pollina di broilers	1000 t/anno
Sottoprodotti della lavorazione dei semi oleosi	500 t/anno

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - AACM

² L'art. 3, comma 1, lett.b) della L.R. 26/2004, nell'ambito delle disposizioni in materia energetica, assegna alle Province del territorio l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione, in ordine al rilascio della autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dei nuovi impianti per la produzione di energia elettrica aventi potenza termica inferiore a 50 MW.

³ Domanda di modifica non sostanziale agli atti di ARPAE con PG n° 46124 del 15/03/2023, pratica Sinadoc 13021/2023

Qualora, nel corso dell'anno solare, per condizioni gestionali dell'impianto non prevedibili e non programmabili, si dovesse ipotizzare un superamento della quantità totale di biomasse previste in autorizzazione o una diversa ripartizione tra le tipologie di biomasse sopra indicate, la MOTTA & BOSCO Società Agricola Cooperativa, dovrà darne debita comunicazione ad Arpae allegando una relazione che riporti quanto segue:

- le motivazioni che determinano la variazione dei quantitativi di biomasse, rispetto ai valori massimi riportati in autorizzazione;
- il quantitativo massimo previsto di biomasse da trattare nell'anno in corso e il relativo quantitativo giornaliero di materiale da caricare all'impianto;
- il calcolo del corretto dimensionamento dell'impianto (trincee, digestori, stoccaggio digestato) in relazione alla quantità di materiale in ingresso e al rispetto dei tempi di ritenzioni indicati in sede progettuale.

4. Stabilisce le seguenti prescrizioni:

- a. Le biomasse alimentate al fermentatore anaerobico dovranno provenire dall'attività svolta dal proponente o da terzi, in base a contratti scritti tra le parti, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n° 1496/2011;
- b. Lo stoccaggio delle biomasse, dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare il trasporto eolico del particolato, la formazione di esalazioni moleste, fenomeni di fermentazione nonché l'imbrattamento delle aree circostanti con residui o colaticci. E' fatto divieto lo stoccaggio anche temporaneo dei substrati in ingresso in aree diverse da quelle individuate in progetto.
- c. Ad eccezione dei trinciati vegetali e polpe surpressate conservate tramite insilaggio, non è consentito lo stoccaggio di sottoprodotti con sostanza secca inferiore al 60% all'interno dell'impianto; l'intero carico del carbotte in ingresso contenente liquame zootecnico dovrà essere immesso direttamente nel digestore primario attraverso apposito sistema di carico in modo tale da evitare, durante le operazioni di travaso, imbrattamenti nel terreno circostante la bocca di carico.
- d. I sottoprodotti con tenore di sostanza secca superiore al 60%, ad eccezione della pollina per la quale valgono le condizioni di stoccaggio di cui al successivo punto k, (sottoprodotti della lavorazione dei cereali, sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi) dovranno essere stoccati nell'impianto in porzioni delle trincee esistenti libere da insilati.
- e. I sottoprodotti della lavorazione e pulitura dei cereali dovranno essere coperti in modo tale da evitare il trasporto eolico. La copertura dovrà essere effettuata in modo da evitare che il telo venga divelto dal vento o che il cumulo rimanga parzialmente scoperto per la difficoltà di posizionare il telo nella parte più alta del cumulo (teli fissati alle pareti della trincea, tensostrutture, ecc.) o conferimento in sacconi di carta o plastica tipo big bag.
- f. I sottoprodotti derivanti dalla trasformazione dei semi oleosi potranno essere utilizzati solo se ottenuti a seguito di una separazione meccanica e con un tenore di sostanza secca superiore al 60%.
- g. I sottoprodotti derivanti dalla trasformazione dei semi oleosi dovranno essere stoccati all'interno delle trincee destinate allo stoccaggio degli insilati all'interno di tank ermetici dalla capacità di stoccaggio di una tonnellata cadauno. Una volta prelevato, il tank dovrà essere svuotato direttamente nella vasca di processo.
- h. Il trasporto della pollina dovrà essere effettuato con mezzi chiusi al fine di evitare dispersione di materiale particellare e problematiche odorigene;
- i. Il tenore di sostanza secca della pollina avviata al processo di digestione anaerobica non dovrà essere inferiore al 60%;
- j. Lo stoccaggio e lavorazione della pollina non deve causare problematiche di impatto odorigeno;
- k. La pollina dovrà essere stoccata all'interno della platea all'uopo individuata (platea coperta destinata anche allo stoccaggio del digestato palabile); lo stoccaggio dovrà essere separato dal cumulo di digestato da pannelli verticali prefabbricati in calcestruzzo armato e il cumulo non dovrà superare l'altezza di 2,5 m. 14. Ancorchè tale modalità di stoccaggio risulti conforme a quanto previsto dalla DGR n.1495/2011, considerato che questa biomassa potrebbe avere un

impatto odorigeno significativo ci si riserva di valutare, in ambito dell'attività di vigilanza e controllo di competenza, la necessità di dotare lo stoccaggio di eventuali ulteriori presidi di contenimento.

- l. La movimentazione di tutti materiali all'interno dell'area perimetrata dell'impianto e la gestione degli stoccaggi di materiali da inviare a digestione anaerobica dovranno essere svolte con particolare attenzione e dovranno rispettare quanto previsto dalla DGR 1495/2011, paragrafi 3.1 punto I (Misure strutturali) e 3.2 (Misure gestionali), in funzione del tenore di sostanza secca inferiore o superiore al 60% contenuta nella biomassa.
 - m. L'utilizzo di materiali diversi da quelli indicati nella ricetta autorizzata è subordinato a un preventivo assenso da parte delle Autorità competenti.
 - n. I quantitativi annuali delle biomasse alimentate al digestore, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, come indicato nella DGR 1496/2011 punto 13.
 - o. Dovrà essere predisposto, al fine di limitare la proliferazione incontrollata di mosche e zanzare, un calendario dei trattamenti larvicidi, prevedendo un'adeguata rotazione dei principi attivi al fine di evitarne la costituzione di ceppi resistenti di popolazione. Dovranno essere predisposte azioni di monitoraggio della presenza di larve nei punti critici di possibile sviluppo di insetti molesti, individuati nelle parti basse degli accumuli del digestato e del silomais, dove le condizioni di umidità e di temperature ne consentono la proliferazione. Dovrà essere tenuto un registro nel quale saranno annotati la data di trattamento, i prodotti utilizzati, le quantità e le dosi di impiego ed i luoghi trattati.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

In data 15/03/2023⁴ la MOTTA & BOSCO Società Agricola Cooperativa ha presentato una richiesta di modifica non sostanziale, per l'impianto di produzione energia elettrica da biogas autorizzato dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/2003, con atto di determina n° 1529/2011 PG 101378 del 13/06/2011 e successivi aggiornamenti⁵.

La richiesta di modifica non sostanziale comprende la variazione del piano di alimentazione delle biomasse all'impianto a digestione anaerobica. Tale variazione va pertanto a superare l'atto rilasciato da ARPAE - SAC di Bologna DET-AMB-2019-3927 del 26/08/2019 che è quindi sostituito dal presente.

In data 04/04/2023 è pervenuto il parere favorevole del comune di San Pietro in Casale⁶.

In data 07/04/2023 ARPAE-APAM Distretto Pianura-Imola ha espresso parere favorevole⁷ con prescrizioni alla richiesta di modifica del piano di alimentazione biomasse per l'impianto di produzione energia elettrica da combustione biogas.

⁴ Domanda di modifica non sostanziale agli atti di ARPAE con PG n°46124 del 15/03/2023 (pratica Sinadoc 13021/2023)

⁵ Autorizzazione unica ex art 12 del Dlgs 387/03 determina n° 1529 PG n° 101378 del 13/06/2011, aggiornata per modifica non sostanziale con AUA adottata da ARPAE atto n° 2781 del 31/05/2017 e modifica non sostanziale del piano di alimentazione biomasse DET-AMB-2019-3927 del 26/08/2019

⁶ Agli atti con PG n°59199/2023

⁷ Agli atti con PG n°62262/2023

Si approva pertanto la nuova ricetta di alimentazione di biomasse in ingresso all'impianto come specificato al punto 3 del presente atto, condizionato alle prescrizioni tecniche e gestionali indicate al successivo punto 4.

Riferimenti Normativi

Si richiamano:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui alla L.R. N. 13/2015”;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 70/2018 e n. 90/2018 nelle quali sono stati approvati il nuovo Assetto Organizzativo Generale, l’Assetto Organizzativo Analitico e il documento Manuale Organizzativo di Arpae;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 29/2022 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 388/2022 con cui è stato conferito l’incarico di funzione denominato “Rifiuti ed Energia”.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Rifiuti ed Energia
Salvatore Gangemi
(documento firmato digitalmente)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.